



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente-relatore

dott. Guido Petrigli

Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 15/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6493/P del

registro di segreteria, promosso sig. *omissis* nato il *omissis* a *omissis*

(omissis), c.f. omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Fabrizio

Tigano, c.f. TGNFRZ67R02F158M, tel/fax 090.661043, p.e.c:

prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it e Antonio Barbiero, fax 090.6406006,

p.e.c: antoniobarbiero@pec.it, con domicilio eletto a Palermo, Piazza

Verdi (studio avv. Pietro Luigi Matta) presso l'avv. Anna La Corte, c.f.

LCRNNA80C41G273W, tel/fax 091.585529, p.e.c: annalacorte@pec.it

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Gestione ex I.N.P.D.A.P.

con sede a Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel

presente giudizio - congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Gino

Madonia

(c.f.:

MDNGNI66P12G273A;

pec:

avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it; fax n. 091. 9828712); Tiziana

Giovanna Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y; pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax n. 091.7798749) e

Antonella Patteri (C.F.: PTTNNL60E49D665K; pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), elettivamente domicilia-

to a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza n. 481/2020 della Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni

del 21 - 22 settembre 2020.

Udita, nell'odierna pubblica udienza, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito,

per l'I.N.P.S..

FATTO

Nell'atto introduttivo del giudizio la Difesa dell'appellante espone che il

ricorrente è un ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di

Custodia, confluito, ai sensi della legge n. 395/1990, nel Corpo di

Polizia Penitenziaria, successivamente pensionato con una anzianità

al 31.12.1995 ricompresa tra i 15 ed i 20 anni di servizio utile (superiore

a 15 anni e inferiore a 18 anni).

Preso atto che l'INPS ha posto a base di calcolo del trattamento

pensionistico erogato l'art. 44 del d.p.r. n. 1092/73 ha prodotto ricorso

per l'applicazione del più favorevole trattamento "misto" previsto

dall'art. 54 del medesimo d.p.r. 1092/1973.

Con la sentenza appellata il giudice adito ha respinto la domanda

evidenziando che l'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 trova applicazione per il

solo personale militare, e non anche per il personale appartenente alla

Polizia Penitenziaria - Forza di polizia ad ordinamento civile ex art. 1

l.n. 395/90 - qualora il pensionamento sia avvenuto dopo la c.d.

smilitarizzazione del Corpo.

Nell'atto di appello la difesa del sig. *omissis* chiede venga dichiarato il

diritto del proprio assistito alla riliquidazione del trattamento

pensionistico negato dal Giudice di prime cure e espone articolate

argomentazioni a sostegno dell'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del

D.P.R. n.1092/1973 in favore degli ex appartenenti al Corpo di Polizia

Penitenziaria.

Nella memoria di costituzione in giudizio l'INPS ha chiesto la con-

ferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 12/A/2022 del 27 aprile 2022, è stato sospeso il

giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla

questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 4, della

legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia

penitenziaria)

Con sentenza n. 33 dell'anno 2023, depositata il 28 febbraio 2023, la

Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale.

Quindi, la Segreteria di questa Sezione, in data 06/03/2023, ha

comunicato alle parti costituite, per gli effetti di cui all'art. 107 del

Codice di giustizia contabile, la cessazione della causa di sospensione

del giudizio e, tenuto conto che il giudizio non è stato riassunto nel

termine di tre mesi dalla predetta comunicazione, il Presidente di

questa Sezione ha fissato l'odierna udienza.

In udienza, l'avv. Norrito ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.

DIRITTO

L'art. 107 del codice di giustizia contabile stabilisce che “.... Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione...”.

Il successivo art. 111, prevede che “...1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo...” e, inoltre, che “...4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza...”

Nella fattispecie, la Segreteria di questa Sezione, in data 06/03/2023, ha comunicato alle parti costituite, per gli effetti di cui all'art. 107 del Codice di giustizia contabile, la cessazione della causa di sospensione del giudizio e, entro tre mesi da tale comunicazione, non è stata presentata istanza di riassunzione del giudizio.

	5	
	Ne deriva l'estinzione del giudizio.	
	Ai sensi dell'art. 111, VIII comma, del c.g.c., le spese del giudizio	
	estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione	
	siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del	
	giudizio in epigrafe.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.	
	Il Presidente- estensore	
	Vincenzo Lo Presti	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.	
	196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679	
	del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.	
	Il Presidente	
	Vincenzo Lo Presti	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 11/01/2024	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,	

Palermo, 11/01/2024	
---------------------	--

1	Il Funzionario preposto	
---	-------------------------	--

	Dott.ssa Pietra Allegra	
--	-------------------------	--

	(firmato digitalmente)	
--	------------------------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--